

Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori
(Emanato con Decreto Rettorale del 22 novembre 2021, n. 1343.
Entrato in vigore a decorrere dal 24 novembre 2021)

Titolo I
Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1
Finalità

1. Il presente Regolamento (d'ora in poi "Regolamento") disciplina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recepite nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 maggio 2018, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, presso soggetti pubblici o privati, conferiti ai professori e ai ricercatori universitari della Università degli Studi del Sannio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, al di fuori dei loro compiti istituzionali.
2. Ai fini del presente Regolamento, per incarico al di fuori dei compiti istituzionali (extraistituzionale) si intende qualunque incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici o privati, ivi compreso lo stesso Ateneo di appartenenza (incarico interno), in assenza di vincolo di subordinazione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento, e non disciplinato da altra specifica fonte normativa e/o regolamentare (ad esempio, Regolamento conto terzi, Fondo premiale, etc.).

Articolo 2
Attività vietate

1. Sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario, a prescindere dal regime di impegno prescelto:
 - a) l'esercizio, sotto qualsiasi forma, del commercio e dell'industria e, quindi, l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale o ad essa equiparata, ivi inclusa l'attività artigianale o altra attività che comporta l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto; è considerata attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società e, in particolare, è ammessa la partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante e ad una società semplice in qualità di socio con responsabilità limitata e senza potere amministrativo e di rappresentanza; è inoltre consentita la partecipazione, quale semplice socio, a società di capitali, aventi scopo di lucro, purché alla titolarità di una quota del patrimonio sociale non siano connessi compiti di amministrazione e/o rappresentanza; è fatta salva, altresì, la possibilità di costituire società con caratteristiche di "*spin-off*" o di "*start-up*" universitarie, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2011, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti e secondo la disciplina all'uopo dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
 - b) l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali e/o operative in società aventi scopo di lucro (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.), fatto salvo quanto previsto in materia di aspettativa dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 382/80 e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 240/2010, nonché dagli articoli 60, 61 e 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

- 3, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, la possibilità di assumere cariche in società cooperative, nonché quanto statuito alla precedente lettera a);
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro, eccetto che riguardi la cura di interessi propri (ad esempio condominio in cui si abbiano unità immobiliari in proprietà o altro diritto reale) e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità e l'impegno profuso, in attività professionale;
 - d) lo svolgimento di attività di qualsiasi genere, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che possano determinare una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo o che, comunque, pregiudichino lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del professore o ricercatore, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
 - e) le attività che presuppongono l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo, o in uso presso lo stesso, e/o di cui si dispone per ragioni di ufficio, o che dovrebbero svolgersi nei locali dell'Ateneo, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle disposizioni normative o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo stesso.
2. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente, in base alla quale non è possibile assumere altri rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo articolo 6 per i professori e ricercatori a tempo definito, nonché di quanto disposto dagli articoli 13,14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 240/2010.
 3. In base ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le remunerazioni per incarichi e consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, nonché gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, non può essere superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 26 marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, sono vietate tutte le attività retribuite il cui compenso, anche solo previsto, provoca il superamento di detto limite.
 4. Il divieto delle attività di cui al presente articolo, fatte salve le deroghe previste da espresse disposizioni di legge, sussiste anche in caso di collocamento in aspettativa, per altra motivazione, del docente e/o ricercatore.

Titolo II

Professori e Ricercatori a tempo pieno

Articolo 3

Attività incompatibili

1. Ferme restando le attività vietate in modo assoluto indipendentemente dal regime di impegno prescelto di cui all'articolo precedente, sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario **a tempo pieno**:
 - a) l'esercizio di attività libero-professionali, intendendo per tali le "attività professionali" che le specifiche disposizioni normative sulle diverse professioni qualificano come "esclusive", in quanto riservate unicamente ai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità, svolte in modo sistematico e continuativo. I docenti a tempo pieno possono, invece, svolgere incarichi extraistituzionali non riservati ai liberi professionisti, e quindi resi in qualità di esperto della materia, purché connotati dall'occasionalità e autorizzati dall'Ateneo;

- b) le consulenze a favore di terzi svolte "professionalmente", cioè rese, a prescindere dal possesso della partita IVA o dall'iscrizione ad albi od ordini, in forma abituale, continua e sistematica, prevalente e organizzata. Di contro, sono consentite tali attività qualora si risolvano in una prestazione d'opera intellettuale, resa a titolo personale e non in forma abituale, continua e sistematica, prevalente e organizzata; in tal caso, nella comunicazione prevista dal successivo articolo 4, il professore/ricercatore è tenuto a precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, e che la stessa si concluderà con un parere, una relazione o uno studio;
 - c) le attività definite incompatibili da specifiche disposizioni normative;
 - d) lo svolgimento, a favore di soggetti pubblici e privati, ivi compreso l'ente di appartenenza, delle attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (progettazione, direzione dei lavori, etc.), ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 5 in relazione all'attività di collaudo.
2. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono essere autorizzati a svolgere incarichi extra istituzionali, sottoposti ad autorizzazione preventiva in base al presente Regolamento, che, congiuntamente alle altre attività extraistituzionali già autorizzate, comportino il superamento complessivo dei seguenti limiti:
- a) per gli incarichi didattici relativi all'attribuzione di moduli e/o insegnamenti presso altre Università (ex supplenze), 90 ore per anno accademico;
 - b) per tutti gli altri incarichi autorizzabili, 250 ore per anno solare; in tale monte ore (250 ore) non vanno conteggiati gli incarichi di cui al punto a) né le attività "libere" non soggette ad autorizzazione ma solo a "comunicazione" di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 **Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. I professori e ricercatori possono liberamente svolgere, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, in assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo, le seguenti attività anche retribuite:
- a) la utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
 - b) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, anche mediante collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - c) attività connesse ad incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a professori o a ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - d) partecipazione a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore;
 - e) attività per lo svolgimento delle quali il docente o il ricercatore è collocato in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
 - g) partecipazione a Commissioni di valutazione delle procedure valutative/concorsuali per la docenza universitaria;
 - h) attività di valutazione, ossia finalizzata alla formulazione di un giudizio finale su attività o risultati della ricerca scientifica, anche nell'ambito di progetti di ricerca, oppure sulle competenze amministrative e/o tecniche e/o scientifiche di un soggetto e sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione presso Atenei, anche privati, pubbliche amministrazioni e società ad esclusiva partecipazione pubblica (partecipazione alle commissioni esaminatrici degli organi di stato e di concorsi pubblici e ad altri tipi di commissione, come ad esempio le commissioni di studio o di valutazione, alle quali i docenti e i ricercatori partecipano in qualità di esperti dei settori scientifico-disciplinari nei quali sono stati inquadrati); qualora il committente sia un soggetto privato, le predette attività sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
 - i) attività di "referaggio", intesa quale attività di valutazione di articoli, progetti di ricerca, tesi di laurea e di dottorato, effettuata da specialisti del settore al fine di verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica oppure al finanziamento e/o all'approvazione;

- j) lezioni di carattere occasionale, intesi quale docenza "universitaria", non curriculare, svolta presso università e istituti di alta formazione e la docenza "non universitaria" svolta presso soggetti diversi, pubblici o privati, che non superano n. 24 ore complessive in relazione al singolo incarico;
- k) attività di collaborazione scientifica, intesa quale attività di collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, che non comporti l'esercizio di funzioni di ricerca, nell'ambito di comitati scientifici o programmi/progetti di cooperazione scientifica;
- l) attività di consulenza, intesa quale prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale e svolta, in totale autonomia, in qualità di esperto della materia, non a carattere professionale, e che si conclude con un parere, una relazione oppure uno studio; si precisa che i pareri pro-veritate e le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) o di parte (CTP), nonché gli accertamenti tecnici preventivi (ATP) sono soggetti ad autorizzazione;
- m) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- n) incarichi conferiti a qualsiasi titolo dall'Ateneo (con delibera e/o provvedimento) e da espletarsi in nome dell'Università stessa quali, a titolo meramente esemplificativo, designazione del docente/ricercatore per l'esercizio di cariche sociali in società, consorzi o amministrazioni controllate o partecipate dall'Ateneo e/o che siano emanazione del medesimo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 91 e 91 bis del DPR 382/80.
2. Le attività non soggette ad autorizzazione, in ogni caso, non devono essere svolte con continuità e sistematicità o, comunque, con modalità tali che possano far configurare una attività libero professionale, non devono intralciare il rispetto degli obblighi istituzionali o configurare un conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo; pertanto, al fine di consentire all'Ateneo il monitoraggio delle attività extraistituzionali svolte dai professori e ricercatori ed il rispetto dei suddetti limiti, questi sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento di afferenza, prima dell'espletamento dell'incarico, le attività "libere" conferite da soggetti pubblici e privati e rientranti nelle tipologie di cui alle lettere h), j), k), l) e m), utilizzando, a tal fine, il modulo all'uopo predisposto dall'Amministrazione.
- In particolare, nella predetta comunicazione, il docente o il ricercatore interessato deve specificare, per ciascun incarico:
- il soggetto conferente, indicandone la natura giuridica (ente pubblico, ente privato, ecc.), la partita IVA e/o il Codice Fiscale;
 - l'oggetto dell'incarico (indicandone la tipologia così come individuata dal presente regolamento);
 - il periodo di svolgimento dell'incarico, nonché l'impegno orario previsto o presunto (nel caso in cui l'incarico ricopra un periodo a cavallo di più anni solari occorre specificare l'impegno orario in relazione a ciascun anno);
 - il compenso previsto o presunto e che con la sua corresponsione il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le remunerazioni per incarichi e consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, e gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, non supera il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 26 marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
 - con la stessa comunicazione, il docente o il ricercatore interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, tra l'altro:
 - di aver regolarmente svolto, nel precedente anno accademico, i propri compiti didattici in base al Regolamento di Ateneo vigente in materia;
 - che le attività oggetto dell'incarico non pregiudicano il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali (didattici, scientifici e gestionali), non si configurano come attività libero-professionali e non sono in contrasto con gli interessi dell'Ateneo;
 - per quanto riguarda le consulenze, che le stesse si risolvono in una prestazione d'opera intellettuale resa a titolo personale e non in forma abituale continua e sistematica, prevalente e organizzata, e che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia,

studioso della relativa disciplina, e che si concluderà con un parere, una relazione oppure uno studio;

- che i suddetti incarichi non comportano l'utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell'Ateneo.

3. Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato che l'interessato ha regolarmente svolto, nel precedente anno accademico, i propri compiti didattici in base al Regolamento di Ateneo vigente in materia, e che le attività oggetto dell'incarico non pregiudicano il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'interessato (didattici, scientifici e gestionali), rientrano nella fattispecie in esame e non si configurano come attività libero-professionale, e che non sussiste il conflitto di interesse anche potenziale, appone sulla Comunicazione il proprio "Visto", e provvede a trasmettere la predetta Comunicazione, ai soli fini di monitoraggio, alla Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"; in caso contrario, segnala all'interessato e al Rettore le rilevate criticità.

Articolo 5

Attività compatibili e soggette ad autorizzazione

1. Il personale docente e ricercatore può svolgere, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo, a condizione che l'attività extraistituzionale si svolga senza vincolo di subordinazione e non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo, e nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti da norme di legge, come richiamati nel precedente articolo 2, comma 3, previa richiesta di autorizzazione, le seguenti attività, con o senza retribuzione:
- a) funzioni didattiche, intese come "docenza universitaria", quali affidamento di insegnamenti, corsi o moduli di insegnamento presso università o istituti di formazione, pubblici o privati, italiani o esteri (ad esempio, ex supplenze), nonché, in generale, incarichi didattici (ad esempio, lezioni e seminari) presso enti pubblici e privati, che superano il limite dell'occasionalità così come inteso al precedente articolo 4 (superiore alle 24 ore);
 - b) funzioni di ricerca, intese come affidamento, da parte di enti pubblici e/o privati, di compiti di ricerca in qualità di responsabile/coordinatore, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
 - c) compiti istituzionali e gestionali svolti, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, quali incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro, da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;
 - d) incarichi di arbitro, di componente nonché di segretario di collegio arbitrale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 9, del D.L. n. 133/2008;
 - e) incarichi di conciliatore in procedure rientranti nell'ambito delle c.dd. A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), nonché di componente di Collegi stabili di conciliazione, comunque denominati, compresi quelli facenti capo all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.), istituito presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario n. 385 del 1993;
 - f) incarichi di collaudo, di partecipazione a commissioni di collaudo e/o giudicatrici di appalti pubblici;
 - g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 382/80 e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 240/2010;
 - h) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati, quali, ad esempio, componente di Nucleo di Valutazione delle Università e degli Organismi Indipendenti di valutazione (O.I.V.);
 - i) incarichi di commissariamento, quali sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi previsti da disposizioni normative e regolamentari, nonché da atti di pubbliche autorità;

- j) incarichi conferiti da consorzi, società o amministrazioni controllate o partecipate dall'Ateneo;
- k) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale ed internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- l) attività di interprete e/o traduttore, salvo che non rientrino nelle ipotesi di attività liberamente svolgibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, quali ad esempio le attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
- m) perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria (CTU) o da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario (CTP, ATP...) o d'altro genere, oppure in procedimenti stragiudiziali, purché non si configurino come attività libero professionale, nonché i pareri pro-veritate conferiti da soggetti pubblici o privati;
- n) altre attività/incarichi previsti dalle disposizioni normative vigenti e/o conferiti da enti, pubblici e/o privati, che non rientrano nelle tipologie di cui al presente articolo né nelle attività non soggette ad autorizzazione di cui all'articolo precedente, purché non siano incompatibili con la funzione ed il ruolo di professore o ricercatore universitario.

Titolo III **Professori e Ricercatori a tempo definito**

Articolo 6 **Attività compatibili**

1. Ferme restando le attività assolutamente incompatibili con lo status di professore o ricercatore universitario, i professori e/o ricercatori a tempo definito, oltre alle attività consentite ai professori con regime di impegno a tempo pieno che non richiedono il collocamento in aspettativa ai sensi degli articoli 13 del DPR. 382/80, 7 della Legge 240/2010 o di altre disposizioni normative in materia, possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo e fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali.
2. Il personale interessato è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Rettore di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di incompatibilità o che richiedono il collocamento in aspettativa ai sensi degli articoli 13 del DPR. 382/80, 7 della Legge 240/2010 o di altre disposizioni normative in materia, che possono verificarsi nell'ambito dello svolgimento di attività od assunzione di incarichi o se le stesse non consentano il corretto svolgimento dei loro obblighi istituzionali.
3. Si considera sempre come conflitto di interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie contro l'Ateneo o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
4. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, a condizione che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo, e nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti da norme di legge, come richiamati nel precedente articolo 2, comma 3, previa richiesta di autorizzazione, le seguenti attività con o senza retribuzione:
 - a) funzioni didattiche, intese quale "*docenza universitaria*" quali affidamento di insegnamenti, corsi o moduli di insegnamento presso università o istituti di formazione, pubblici o privati, italiani o esteri (ex supplenze), che non comportino il superamento complessivo di un impegno orario superiore alle 90 ore per anno accademico;

- b) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, anche con rapporto di lavoro subordinato.

Titolo IV **Procedura di autorizzazione e/o conferimento dell'incarico**

Articolo 7 **Procedimento per il rilascio di autorizzazione**

1. Le attività soggette ad autorizzazione possono essere svolte dai professori e dai ricercatori universitari solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, che le stesse non rappresentino un detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo stesso e nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti da norme di legge, come richiamati nel precedente articolo 2, comma 3.
2. Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, il professore o il ricercatore interessato deve inoltrare al Rettore con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività da svolgere **(di norma 30 giorni prima)**, apposita istanza, utilizzando, a tal fine, il modulo all'uopo predisposto dall'Amministrazione.
3. In particolare, nella predetta istanza, il docente o il ricercatore interessato deve dichiarare, allegando all'uopo anche eventuale idonea documentazione a supporto:
 - il soggetto che intende conferire l'incarico, indicando la sua natura giuridica (ente pubblico, ente privato, ecc.), partita IVA e/o Codice Fiscale;
 - l'oggetto dell'incarico (nel caso in cui si tratti di insegnamento, corso o modulo di insegnamento presso Università, occorre specificare anche il Dipartimento ed il corso di studio presso il quale viene svolta la attività);
 - il periodo di svolgimento, anche presuntivo, dell'incarico (dal ____ al ____ e, nel caso in cui si tratti di insegnamento, corso o modulo di insegnamento presso Università o istituti di formazione, occorre specificare anche l'anno accademico di riferimento dello svolgimento dell'attività);
 - impegno orario previsto o presunto (nel caso in cui l'incarico ricopra un periodo a cavallo di più anni solari, occorre specificare l'impegno orario in relazione a ciascun anno e, nel caso in cui si tratti di insegnamento, corso o modulo di insegnamento presso Università, occorre specificare anche il numero di CFU);
 - il compenso lordo previsto o presunto e che con la sua corresponsione il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le remunerazioni per incarichi e consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, nonché gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, non supera il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. del 26 marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
 - di aver regolarmente svolto, nel precedente anno accademico, i propri compiti istituzionali in base al Regolamento di Ateneo vigente in materia;
 - che la attività oggetto dell'incarico per il quale si chiede l'autorizzazione non è incompatibile in modo assoluto con lo status di professore o ricercatore e rientra nelle tipologie delle attività compatibili e soggette ad autorizzazione in base al presente Regolamento, indicandone la specifica tipologia tra quelle previste da quest'ultimo;
 - che lo svolgimento dell'attività non si configura quale attività libero-professionale, non confligge con gli interessi, anche potenziali, dell'Ateneo ed è compatibile con lo svolgimento dei propri obblighi istituzionali (didattici, scientifici e gestionali);
 - che non verranno utilizzati beni, mezzi e strumenti dell'Ateneo;

- gli ulteriori incarichi già autorizzati (svolti o in corso di svolgimento) per il medesimo anno solare/anno accademico (anche se autorizzati in anni precedenti), con la indicazione dell'impegno orario complessivo previsto per il loro espletamento, nonché quelli liberamente svolgibili già comunicati.
4. Il Rettore rilascia l'autorizzazione sulla base dei seguenti presupposti:
 - il professore o ricercatore interessato, nel precedente anno accademico, abbia regolarmente svolto i propri compiti didattici in base al Regolamento di Ateneo in materia;
 - le attività oggetto dell'incarico non siano incompatibili in modo assoluto con lo status di professore o ricercatore e rientrino nelle tipologie delle attività compatibili e soggette ad autorizzazione in base al presente Regolamento;
 - il loro svolgimento non si configuri quale attività libero-professionale e non determini situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con l'Ateneo;
 - il loro svolgimento non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali che il docente e/o ricercatore è tenuto ad assolvere nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
 5. Nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera i) dello Statuto, il Rettore rilascia l'autorizzazione previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza, che si esprime sulla base dei medesimi presupposti di cui al precedente comma per quanto di competenza. In caso di necessità ed urgenza, il Direttore del Dipartimento può procedere con proprio decreto, che verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile.
 6. La suddetta delibera del Consiglio del Dipartimento, oppure il Decreto del Direttore, devono essere trasmessi al Rettore al più presto e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
 7. Il Rettore si esprime in merito alla richiesta di autorizzazione, protocollata e completa di tutti gli elementi necessari, entro 30 giorni.
 8. In caso di istanza incompleta verrà data comunicazione all'interessato e, in questo caso, il termine decorrerà nuovamente a partire dalla data di integrazione della domanda.
 9. Nel caso in cui lo ritenga necessario ai fini istruttori, l'Amministrazione può chiedere all'interessato ulteriori chiarimenti e/o documentazione e, in questo caso, i termini rimangono sospesi fino all'acquisizione dei relativi chiarimenti e/o della relativa documentazione.
 10. Per l'esame delle richieste di autorizzazione che presentano particolare atipicità o complessità rispetto alle attività da svolgere, o in ogni altro caso in cui lo ritenesse opportuno, il Rettore può avvalersi di una Commissione istruttoria all'uopo istituita.
 11. Trascorsi i termini indicati, l'autorizzazione si intende accolta se relativa ad incarichi da svolgersi presso soggetti pubblici, negli altri casi si intende negata. In caso di diniego, l'interessato può presentare motivata richiesta di riesame.
 12. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Resta ferma la responsabilità del professore o ricercatore interessato in merito a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso, ivi incluso l'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale e previdenziale o, comunque, in relazione all'osservanza di norme imperative.
 13. L'autorizzazione è sempre preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Non è possibile iniziare alcuna attività soggetta ad autorizzazione senza aver acquisito preventivamente quest'ultima.

Articolo 8

Incarichi conferiti

1. Gli incarichi extraistituzionali, cioè non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e non incompatibili con lo status di professore o ricercatore, a tempo pieno o a tempo definito, così come individuati dal presente Regolamento, possono essere conferiti, ai professori e ricercatori in servizio presso l'Università del Sannio, anche dallo stesso Ateneo di appartenenza (incarichi interni). In tal caso, essi sono disciplinati dal presente Regolamento, a meno che non siano già

disciplinati, in maniera specifica, da altre disposizioni normative, statutarie e/o regolamentari (per esempio, conto terzi, incarichi didattici ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, etc.).

2. L'incarico è conferito a titolo gratuito, eccetto che non sia diversamente stabilito.

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 9 Obblighi di comunicazione, controlli e sanzioni

1. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 53, comma 12, del D.lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati e conferiti ai propri dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'Ateneo provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta autorizzazione, o qualora l'incarico si svolgesse con modalità o caratteristiche differenti da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università, per essere destinato ad incremento del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 240/2010 o fondo equivalente.
4. L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
5. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno, altresì, l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa. In particolare, sono tenuti a comunicare al Rettore i casi di incompatibilità di cui siano venuti a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il professore o ricercatore affinché entro 15 giorni ponga fine alla situazione di incompatibilità, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di intraprendere l'azione disciplinare.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo On line di Ateneo e sostituisce ed abroga ogni altra regolamentazione interna dettata in materia.
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.